



AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

**REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI
VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E IN
MATERIA DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI SULLA
TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI URBANI AVENTE
NATURA CORRISPETTIVA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA
668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
(AGGIORNAMENTO 2025)**



Approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. ... del

Sommario

Capo I - Disciplina dell'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art.1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.....1

Art. 1	Finalità	1
Art. 2	Definizioni	1
Art. 3	Funzioni dei Comuni e dell'Unione di Comuni e Soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza	3
Art. 4	Agenti Accertatori	4
Art. 5	Ispettori Ambientali Volontari.....	5
Art. 6	Requisiti per la nomina ad Agente accertatore o ad Ispettore Ambientale Volontario	6
Art. 7	Nomina di Agente Accertatore o Ispettore Ambientale Volontario	6
Art. 8	Corsi di formazione e obbligo di aggiornamento	7
Art. 9	Obblighi e Compiti dell'Agente Accertatore e dell'Ispettore Ambientale Volontario	9
Art. 10	Revoca del decreto di nomina	11
Art. 11	Turni di servizio	11
Art. 12	Controllo sul servizio	12
Art. 13	Disciplina transitoria.....	12
Art. 14	Entrata in vigore e relativi effetti	13

Capo II - Sistema sanzionatorio.....13

Art. 15	Finalità.....	13
Art. 16	Proventi e autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L. n. 689/1981	14
Art. 17	Ulteriori conseguenze dell'erroneo conferimento	14
Art. 17-bis	Principio di solidarietà	14
Art. 18	Disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.....	14
Art. 19	Disposizioni sanzionatorie previste dai Regolamenti comunali sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art.1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147	15
Art. 19-bis	Disposizioni in ordine all'applicazione di sanzioni ai condomini, maggiorazioni di sanzioni per Utenze non domestiche e facoltà di introduzione di ipotesi di recidiva in regolamenti comunali	15
Art. 20	Prospetto delle tipologie e degli importi unitari delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti	16



Capo I - Disciplina dell'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art.1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di dare attuazione a quanto stabilito dalla L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, come modificata dalla L.R. Emilia Romagna 18 luglio 2017, n. 16, ove:
 - agli articoli 9 e 9-bis, viene attribuita la competenza all'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito Agenzia o ATERSIR) di determinare le modalità di nomina degli Agenti Accertatori dipendenti del Gestore, competenti allo svolgimento delle fasi di accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti di gestione del servizio dei rifiuti urbani (di seguito Regolamenti SGRU) e alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti avente natura di corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito Regolamenti TcP);
 - all'articolo 10, anche mediante modifica della L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011 n.23, viene attribuita ad ATERSIR la competenza a definire criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **ATERSIR o Agenzia:** l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti istituita dalla L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006. ATERSIR esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopprese forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10;
 - b) **Agente Accertatore:** ai soli fini del presente Regolamento per agente accertatore si intende il dipendente del Gestore, nonché gli ulteriori soggetti indicati all'art. 3 comma 6, nominato tale dal Comune o dall'Unione dei Comuni in qualità di

- pubblico ufficiale e così abilitato all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento;
- c) **Ispettore Ambientale Volontario** (anche solo “Ispettore” o “Ispettore Volontario”): soggetto nominato tale cui sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia Locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale;
 - d) **accertamento delle violazioni:** la verifica della corrispondenza del comportamento dell'utente alla fattispecie sanzionata dal presente Regolamento;
 - e) **contestazione delle violazioni:** la compilazione e successiva consegna, immediatamente o tramite notifica formale, dell'accertamento dell'importo della sanzione, dell'obbligo di pagamento della stessa e degli estremi per il pagamento;
 - f) **applicazione e riscossione delle sanzioni:** la determinazione della sanzione in caso di mancato pagamento a seguito della contestazione e l'ingiunzione del pagamento della sanzione stessa in base alla disciplina applicabile. Rientra in questa fase anche la gestione delle impugnazioni da parte del sanzionato, del contenzioso e dell'eventuale procedura esecutiva;
 - g) **Regolamento SGRU:** regolamento di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - h) **Regolamento TcP:** regolamento per l'applicazione della tariffa puntuale dei rifiuti avente natura di corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 - i) **Funzionario responsabile della TARI:** soggetto di cui all'art. 1 comma 692 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
 - j) **Abbandono/deposito incontrollato:** rilascio di rifiuti in luogo pubblico o privato al di fuori di ogni regola o servizio di raccolta. Questo tipo di comportamento esula dall'ambito di applicazione del presente Regolamento essendo sanzionato ai sensi delle disposizioni della Parte IV del D.lgs. 152/2006;
 - k) **Erroneo conferimento:** rilascio di rifiuto, in quantità e volumi contenuti, conseguente ad inosservanza delle regole per la raccolta differenziata contenute nella disciplina locale (Regolamenti comunali o dell'Agenzia), intesa come inosservanza delle modalità operative per la raccolta dei rifiuti urbani riconducibile al contesto organizzato del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani affidato da ATERSIR (es. orari, tipologia di frazione, contenitore improprio). Questo tipo di comportamento è sanzionato ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Le parole di cui al comma 1 sono riportate in carattere corsivo nel corpo del presente Regolamento.



Art. 3 Funzioni dei Comuni e dell'Unione di Comuni e Soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza

1. Ciascun Comune o Unione di Comuni del territorio della Regione Emilia Romagna, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, esercita le funzioni inerenti all'*accertamento*, alla *contestazione* e all'*applicazione* delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti disciplinate dal *Regolamento SG RU* e per le violazioni delle disposizioni del *Regolamento TcP*, ivi inclusa l'intera gestione dell'eventuale contenzioso in sede di ricorso contro le stesse. I Comuni e le Unioni di Comuni hanno la facoltà di svolgere le suddette funzioni in forma associata.
2. I proventi delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti disciplinate dai Regolamenti SG RU sono incassati dai Comuni, e vengono sottratti dal totale dei costi del PEF secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
3. In base a quanto stabilito dall'articolo 9 della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, per l'accertamento e la contestazione delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta di cui al *Regolamento SG RU*, il Comune o l'Unione dei Comuni possono avvalersi anche del soggetto che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani che svolge tali funzioni attraverso propri dipendenti nominati *Agenti Accertatori*. I recuperi e le sanzioni conseguenti alla violazione del *Regolamento TcP* che attengano agli omessi o tardivi versamenti, alle infedeltà dichiarative riguardanti le basi imponibili, all'omessa dichiarazione di aree o locali assoggettabili, sono irrogate direttamente dal *Funzionario responsabile* della tariffa nominato dal gestore nell'atto di accertamento esecutivo, di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso secondo le modalità di legge, con il quale si procede al recupero della tariffa non versata, con gli oneri aggiuntivi eventualmente previsti dalla legge e dal contratto di servizio applicabile.
4. In base a quanto stabilito dall'articolo 9-bis della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, per l'accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni del *Regolamento TcP*, il Comune si avvale del soggetto che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani che svolge tali funzioni attraverso propri dipendenti nominati *Agenti Accertatori*.
5. Ove ritenga, il Comune o l'Unione dei Comuni, può istituire e coordinare il Servizio di Vigilanza Volontari Ambientale, individuando la figura dell'"*Ispettore Ambientale Volontario*" cui sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia Locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale.
6. È fatta salva la facoltà di stipulare convenzioni fra Comune, o Unione di Comuni, e corpi di Guardie volontarie riconosciute da leggi regionali o nazionali come accertatori con funzioni di polizia amministrativa nel campo del corretto conferimento dei rifiuti, nonché di avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni dei dipendenti comunali, ai sensi

- di quanto previsto dall'art. 1 comma 179 della L. 27/12/2006, n. 296. In questo caso i dipendenti impiegati dal Comune per lo svolgimento delle funzioni devono avere superato i corsi di formazione previsti al successivo art. 8.
7. I soggetti di cui al precedente comma, salvo quanto detto per i dipendenti comunali, sono esonerati dall'obbligo di specifica formazione previsto nel presente Regolamento nel caso in cui sia prevista, in strumenti di regolazione regionale, un'apposita procedura di formazione.
 8. I soggetti di cui al precedente comma 6 sono parificati, solo con riferimento all'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agli *Agenti Accertatori*.
 9. È altresì fatta salva la facoltà di impiegare strumenti di videosorveglianza nel rispetto della normativa vigente anche tramite stipula di convenzioni fra Comune o Unione di Comuni o Gestore e società certificate specializzate nella videosorveglianza ed attività correlate, con funzioni di ausilio all'accertamento nel campo del corretto conferimento dei rifiuti.
 10. L'organizzazione del servizio di cui al presente articolo è disciplinata dal Comune o dall'Unione dei Comuni quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi. Ove ritenuto opportuno tali Enti, facendosi carico in proprio di ogni eventuale costo, possono istituire un coordinamento dei servizi presenti nel proprio territorio tra lo stesso Ente, la Polizia Locale ed i soggetti deputati all'accertamento delle violazioni del presente Regolamento (*Agenti Accertatori*, *Ispettori Volontari*, *Guardie Ecologiche Volontarie*) al fine di coordinare le attività di vigilanza.

Art. 4 Agenti Accertatori

1. I dipendenti del Gestore, che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 6, possono assumere la qualifica di *Agenti Accertatori* dopo avere partecipato ai corsi di formazione organizzati dai Comuni, o dal Gestore, in coordinamento con ATERSIR e dopo avere superato l'esame finale, secondo le modalità previste all'articolo 8.
2. Gli *Agenti Accertatori* devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, corredata di foto ed estremi identificativi, riportante il logo del Gestore e di ATERSIR, che attesti il loro ruolo. Gli *Agenti Accertatori* possono inoltre essere muniti di apposita divisa a discrezione del Gestore. Essi svolgono le funzioni inerenti all'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al presente Regolamento, trasmettendo i verbali elevati (ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981) alla Polizia Locale o al diverso Ufficio Comunale competente per la successiva fase di applicazione delle sanzioni stesse.
3. Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente Regolamento e dei Regolamenti/ordinanze comunali relativi alla gestione dei rifiuti urbani, gli *Agenti Accertatori*, nel rispetto dei limiti della normativa vigente, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora

adibiti al conferimento rifiuti (comprese le aree private interne ai condomini o di utenze private), a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

4. Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli *Agenti Accertatori*, quelle relative ai materiali in dotazione e quelle relative alla formazione di cui all'art. 8 vengono inserite nel piano economico-finanziario del servizio rifiuti, redatto da *ATERSIR*, previo assenso in riferimento al dettagliato preventivo dei costi presentato dal Gestore sulla base delle esigenze del Comune o dell'Unione di Comuni interessati e direttamente dall'ente locale o dal Gestore, se responsabile della formazione Modulo Locale, per quanto riguarda le spese di formazione.
5. Il costo del servizio di *accertamento* svolto dagli *Agenti Accertatori*, dipendenti del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sarà valutato in virtù dell'istanza del Comune richiedente tale servizio e sulla base di un riconoscimento contrattuale non superiore a un Livello 5° previsto per la mansione di Impiegati del contratto FISE, al quale potrà essere aggiunta una percentuale forfettaria fino ad una quota del 20% per costi generali di gestione, per materiali di consumo e per spese di trasporto.
6. Al fine di raggiungere la maggiore uniformità possibile nell'applicazione delle sanzioni e la maggiore chiarezza per l'utenza, sul territorio corrispondente a ciascun bacino gestionale il Gestore del servizio rifiuti si coordina con i competenti uffici di Polizia Locale al fine di predisporre un unico modello di verbale di accertata violazione amministrativa per l'intero territorio del bacino gestionale.

Art. 5 Ispettori Ambientali Volontari

1. Gli *Ispettori Ambientali Volontari*, che abbiano requisiti di cui al successivo articolo 6, possono essere nominati dopo avere partecipato ai corsi di formazione organizzati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, singolarmente o in forma associata, in coordinamento con *ATERSIR* e dopo avere superato l'esame finale, secondo le modalità previste all'articolo 8.
2. Gli *Ispettori Ambientali Volontari* devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, corredata di foto ed estremi identificativi, che attesti il loro ruolo. Il Servizio di *Ispettore Ambientale Volontario* costituisce un servizio volontario, non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. Potrà essere previsto unicamente il rimborso delle spese a carico del Comune o dell'Unione di Comuni.
3. Il singolo *Ispettore* deve assicurare lo svolgimento del servizio in adempimento a quanto stabilito dal Comune, salvo fornisca adeguate motivazioni per l'eventuale impedimento allo svolgimento dell'attività.
4. Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli *Ispettori Ambientali Volontari* sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio, ivi compresi i rimborsi spese preventivamente autorizzati, e quelle relative ai materiali in dotazione agli *Ispettori Ambientali Volontari*, comprese quelle per la dotazione di cui

al successivo articolo 9, comma 2, sono a carico del Comune; fanno eccezione le spese relative alla formazione di cui all'articolo 8 che vengono inserite nel piano economico-finanziario del servizio rifiuti redatto da *ATERSIR*. Il Comune provvederà affinché i volontari siano dotati degli opportuni D.P.I (dispositivi di protezione individuale) e affinché siano coperti da assicurazione sotto ogni profilo, anche verso i terzi.

Art. 6 Requisiti per la nomina ad Agente accertatore o ad Ispettore Ambientale Volontario

1. Per partecipare ai corsi di cui al successivo articolo 8 e ottenere la nomina ad *Agente Accertatore* o ad *Ispettore Ambientale Volontario*, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere raggiunto la maggiore età;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver subito condanne, anche non definitive, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative in materia ambientale;
 - d) non avere procedimenti penali in corso;
 - e) essere idoneo all'espletamento del servizio, in base ad accertamento condotto da un medico iscritto alle strutture sanitarie locali;
 - f) per gli *Ispettori Volontari*, essere in possesso del titolo della Scuola Secondaria di Primo Grado
 - g) per gli *Agenti Accertatori*, essere in possesso del titolo della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
 - h) avere superato l'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 8.

Art. 7 Nomina di Agente Accertatore o Ispettore Ambientale Volontario

1. La nomina ad *Agente Accertatore* o *Ispettore Ambientale Volontario* avviene tramite decreto sindacale, o decreto del Presidente dell'Unione di Comuni, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.
2. Gli *Agenti Accertatori* dipendenti del medesimo Gestore, che abbiano superato l'esame finale del corso di formazione e siano stati nominati con decreto del Sindaco di un Comune appartenente ad un determinato ambito gestionale del servizio rifiuti, possono prestare la propria attività all'interno di tutto il territorio gestito dal medesimo Gestore, in cui i Comuni abbiano avanzato richiesta dell'esercizio del servizio di *accertamento* riconoscendo contestualmente, anche per il proprio territorio, la nomina del suddetto Agente, senza necessità di un nuova nomina per ciascun Comune appartenente al bacino gestionale.

3. Gli *Agenti accertatori*, diversi dai dipendenti dei Gestori del servizio, e gli *Ispettori volontari*, che abbiano concluso con successo il corso Parte II- Modulo Locale svolto da un Comune possono essere nominati accertatori anche da altri Comuni senza la necessità di svolgere un nuovo corso dagli stessi organizzato.
4. Ai fini di individuare gli *Ispettori*, il Comune o l'Unione di Comuni possono procedere tramite la pubblicazione di un apposito avviso invitando gli interessati alla partecipazione ai corsi di formazione di cui all'articolo 8, precisando i requisiti per la partecipazione ai corsi ed i criteri e le modalità per l'ammissione all'esame finale, come definito al successivo articolo 8.
5. È fatto obbligo ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Gestori di comunicare ad ATERSIR gli elenchi dei nominativi dei soggetti nominati quali *Agenti Accertatori* o *Ispettori Volontari Ambientali*, affiancando ad ogni nome l'indicazione del soggetto con cui tali soggetti si coordinano all'interno del Comune o dell'Unione di Comuni e dei relativi contatti. Per quanto attiene all'impiego degli *Agenti accertatori* il Comune o l'Unione di Comuni, nell'ambito delle proprie attribuzioni, prevede la nomina di *Agenti Accertatori* effettivi e di supplenti chiamati a sostituire i titolari in caso di impedimento protratto nel tempo. Se ritenuto opportuno il Comune o l'Unione di Comuni possono prevedere la nomina di supplenti anche per gli *Ispettori Volontari*.

Art. 8 Corsi di formazione e obbligo di aggiornamento

1. Al fine dell'esercizio delle funzioni inerenti all'*accertamento* e alla *contestazione*, alla *riscossione* delle sanzioni di cui al presente Regolamento, ATERSIR, i Comuni o l'Unione di Comuni ed i Gestori nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano uno specifico corso di formazione integralmente gratuito.
2. Tanto i dipendenti dei gestori individuati per divenire *Agenti Accertatori* quanto i soggetti interessati a divenire *Ispettori Ambientali Volontari* devono partecipare ad un corso di formazione di durata non inferiore a 25 (venticinque) ore che sarà articolato come di seguito:
 - **Parte I – Modulo Regionale** (80% delle ore previste) avente ad oggetto tematiche formative di livello generale. Questo Modulo sarà svolto integralmente, incluso l'esame, attraverso una piattaforma on-line. A seguito del superamento dell'esame on-line verrà rilasciata un'attestazione da parte di ATERSIR.
 - **Parte II – Modulo Locale** (20% delle ore previste), riservato a chi ha superato l'esame relativo al Modulo Regionale, avente ad oggetto tematiche formative di livello locale, tenuto da personale esperto e qualificato del Comune, dell'Unione di Comuni o di altro Ente, Azienda o Agenzia Formativa individuata dai Comuni o Unioni di Comuni stessi, o su richiesta di questi, dal Comandante della Polizia Locale. Questo Modulo sarà svolto presso gli uffici dei Comuni nel cui territorio i soggetti partecipanti al corso dovranno svolgere la propria attività, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5. Nel caso di formazione di *Agenti accertatori* il corso Modulo Locale potrà essere in alternativa organizzato dal



Gestore del Servizio rifiuti competente per territorio in coordinamento con la Polizia Locale.

Il Modulo Locale terminerà con un esame finale (di seguito identificato come "esame finale"), scritto, orale od entrambi, in base alla scelta del Comune o dell'Unione di Comuni o del Gestore interessati. In ogni caso, per poter partecipare all'esame finale, è necessario assistere almeno all'80 % del totale delle ore del Modulo Locale. Ad esito del superamento dell'esame finale verrà rilasciata un'attestazione da parte del Comune o dell'Unione di Comuni.

3. Ad esito dell'esame finale del Modulo Locale verranno stilate due graduatorie dei candidati idonei a divenire, rispettivamente, *Agenti Accertatori* e *Ispettori Ambientali Volontari*. Una volta approvate le graduatorie, seguendone l'ordine in base alla votazione raggiunta dai candidati, il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, procederà alla nomina di tanti soggetti accertatori delle suddette due categorie, quanti ne sono necessari. A parità di votazione il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, sceglierà tra i candidati iscritti in graduatoria con il criterio ritenuto più opportuno.
4. Un *Ispettore Ambientale* che abbia superato l'esame finale del corso di formazione può prestare la propria attività anche a favore di altri Comuni senza dover ripetere il Modulo Locale e l'esame finale. Sarà facoltà del Sindaco, o del Presidente dell'Unione di Comuni, accogliere o rigettare l'istanza.
5. Gli *Agenti Accertatori* dipendenti del medesimo Gestore, che abbiano superato l'esame finale del corso di formazione, possono prestare la propria attività all'interno di tutto il territorio gestito dal medesimo Gestore, previo accordo tra i Comuni interessati ed il Gestore stesso.
6. Il Modulo Regionale del corso di formazione in linea generale verte almeno sulle seguenti materie:
 - a) elementi generali di diritto amministrativo, con particolare riguardo ai principi fondamentali dell'attività amministrativa;
 - b) atti e procedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle previsioni contenute nella Legge n.241 del 1990;
 - c) Legge n.689 del 1981: principi generali;
 - d) fasi del procedimento sanzionatorio: *accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione*;
 - e) principi che governano il corretto conferimento dei rifiuti urbani, con focus sui comportamenti degli utenti anche in relazione agli atti generali assunti da ATERSID in materia.

Tale Modulo potrà avere caratteristiche specifiche differenti per *Ispettori Volontari* ed *Agenti Accertatori*, in particolare per quanto attiene gli aspetti tariffari e lo studio dello Schema di Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva emanato a livello regionale.

7. Per quanto attiene al Modulo Locale, il Comandante della Polizia Locale, o un suo delegato, ovvero il soggetto responsabile appartenente all'organizzazione del Gestore per il caso di corso organizzato da quest'ultimo, è il responsabile dell'intero procedimento relativo alla realizzazione dei corsi di formazione, ivi incluse l'organizzazione, la scelta dei docenti e la presidenza della Commissione per l'esame finale. Le materie del corso di formazione in linea generale, salvo ulteriori specificazioni apposte nell'avviso pubblicato dal Comune, vertono almeno sulle seguenti materie:
 - a) nozioni di ordinamento enti locali;
 - b) illeciti amministrativi in materia ambientale, anche in relazione alla diversa tipologia di raccolta dei rifiuti urbani effettuata dal Comune o dall'Unione di Comuni;
 - c) nozioni generali in materia di sicurezza nello svolgimento dell'attività;
 - d) esercitazione nella predisposizione degli atti inerenti al procedimento sanzionatorio con esempi e valutazione delle problematiche più frequenti in relazione al conferimento dei rifiuti urbani.

Tale Modulo potrà avere caratteristiche specifiche differenti per *Ispettori Volontari* ed *Agenti Accertatori*, in particolare per quanto attiene allo studio del/i *Regolamento TcP* comunali afferenti all'area in cui dovranno essere svolte le funzioni di vigilanza.

8. I Comuni e le Unioni di Comuni possono organizzare i corsi di formazione relativamente al Modulo Locale singolarmente o in forma associata tra più Comuni.
9. In caso sia richiesto da ATERSIR, per le parti di cui al Modulo Regionale, o dai Comuni o Unioni di Comuni, o dal Gestore in riferimento agli Agenti Accertatori, per le parti di cui al Modulo Locale, vengono predisposti corsi di aggiornamento per gli *Agenti Accertatori* e per gli *Ispettori Ambientali Volontari* la cui frequenza è obbligatoria pena la revoca della nomina. Nel caso il corso Modulo Locale sia condotto dal Gestore del servizio sarà compito dello stesso predisporre i corsi di aggiornamento con la cadenza ritenuta opportuna e in ogni caso con cadenza almeno biennale.

Art. 9 Obblighi e Compiti dell'Agente Accertatore e dell'Ispettore Ambientale Volontario

1. Gli *Ispettori Ambientali Volontari*, nell'espletamento delle funzioni, devono assicurare il rispetto delle norme e delle leggi qualificandosi con cortesia e fermezza nei confronti di eventuali contravventori. In particolare sono tenuti a:
 - a) operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - b) indossare, se richiesto, divisa o eventuale pettorina;
 - c) qualificarsi sia verbalmente che attraverso il tesserino di riconoscimento;

- d) usare con cura i mezzi e le attrezzature assegnati che devono essere restituiti al termine del turno di servizio;
 - e) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali;
 - f) informare ed educare i cittadini.
2. Il Comando di Polizia Locale, o il diverso Ufficio Comunale competente, se lo ritiene opportuno, munisce gli *Ispettori Volontari* di una macchina fotografica digitale e/o video camera digitale per eventuali riprese che dovranno comunque essere fatte nel rispetto della legge sulla protezione dei dati personali.
 3. Gli *Agenti Accertatori*, oltre agli obblighi e alle funzioni indicate per gli *Ispettori*, provvedono all'*accertamento* e alla *contestazione* nei confronti dei soggetti che abbiano commesso violazioni (e a quelli obbligati in solido con gli stessi) nella materia disciplinata dal presente Regolamento, ivi inclusa la redazione dei verbali con *contestazione*, immediata o tramite notificazione successiva, ai responsabili. Resta in ogni caso di competenza della Polizia Locale, ovvero dei competenti Uffici comunali, la fase di *applicazione* e *riscossione* delle sanzioni. Gli atti assunti dagli *Agenti Accertatori* dovranno essere comunicati tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni, al comando di polizia o agli uffici competenti del Comune o dell'Unione di Comuni nel cui territorio sono stati assunti.
 4. Rientra comunque tra i precipui compiti degli *Agenti Accertatori*, delle *Guardie Ecologiche Volontarie* e degli *Ispettori Ambientali Volontari* quello di facilitare i cittadini nell'adempimento dei propri doveri civici e nell'osservanza delle regole preposte all'esatto conferimento dei rifiuti e alla rimozione delle deiezioni animali, fornendo le informazioni necessarie e segnalando tempestivamente al Gestore del servizio rifiuti eventuali disservizi o problematiche legate al servizio fornito da questi ultimi.
 5. Nell'espletamento delle funzioni previste dal presente Regolamento possono essere utilizzati mezzi di vigilanza e controllo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
 6. Gli *Agenti Accertatori* e i soggetti di cui al precedente articolo 3 commi 4 e 6, nell'attività di *accertamento* di loro competenza, possono, ai fini dell'individuazione del responsabile dell'*erroneo conferimento* dei rifiuti, ricorrere all'utilizzo di indirizzi, nominativi ed elementi simili rinvenuti all'interno dei sacchi di rifiuti, ove non sia diversamente possibile l'identificazione del responsabile del comportamento sanzionato; resta inteso che la legittimazione all'apertura dei sacchi ed al reperimento ed uso degli elementi indicati è ristretta nei limiti descritti al Parere del Garante della privacy del 14 luglio 2005.

Art. 10 Revoca del decreto di nomina

1. Il decreto di nomina del Sindaco o del Presidente dell'Unione di Comuni, ha una durata massima di anni 5, indicata nel decreto stesso; può essere sospeso o revocato e non ne è ammessa proroga tacita.
2. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, revoca l'incarico all'*Agente Accertatore* e all'*Ispettore Ambientale Volontario* in caso di mancata attestazione di frequenza dei corsi di aggiornamento indetti da ATERSIR o dal Comune.
3. Tutte le forze di polizia e la Polizia Locale possono segnalare al Sindaco, o al Presidente dell'Unione di Comuni, per iscritto, irregolarità sia a livello funzionale che comportamentale degli *Agenti Accertatori* o degli *Ispettori*. Tali segnalazioni vengono valutate dal Sindaco, o dal Presidente dell'Unione di Comuni, anche attraverso accertamenti mirati e, in caso di esito positivo in ordine all'esistenza dell'irregolarità, possono portare alla revoca dell'incarico ed anche, per segnalazioni di particolare gravità, alla sospensione immediata dell'incarico nelle more dell'effettuazione degli accertamenti stessi, con chiamata del Supplente se previsto.
4. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, può revocare l'incarico all'*Ispettore Ambientale Volontario* anche per un periodo di assenza continuo superiore a 2 mesi senza prova di legittimo impedimento allo svolgimento del servizio.
5. Gli *Ispettori*, che per un periodo prolungato superiore a 2 (due) mesi non possano svolgere le proprie funzioni, devono fare apposita richiesta di sospensione dell'incarico per evitare la revoca. La valutazione della richiesta è rimessa alla discrezionalità del Sindaco, o del Presidente dell'Unione di Comuni e, qualora accolta, dà luogo alla chiamata del Supplente se previsto.
6. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, può revocare l'incarico all'*Agente Accertatore* oltre che nel caso di segnalazione di cui ai commi 2 e 3, anche su richiesta del Gestore, con sostituzione mediante ricorso alla specifica graduatoria dei soggetti risultati idonei.
7. In ogni caso in cui il Sindaco, o il Presidente dell'Unione, intenda procedere alla revoca dell'incarico occorrerà che all'*Ispettore* o all'*Agente Accertatore* interessato sia tempestivamente comunicato apposito preavviso di revoca contenente le motivazioni della stessa, con l'indicazione di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive. A seguito dell'analisi della documentazione presentata o, in ogni caso, trascorso il suddetto termine in mancanza di presentazione di osservazioni, il Sindaco o il Presidente dell'Unione di Comuni, potrà procedere con il provvedimento definitivo in cui dovrà darsi conto della valutazione della eventuale documentazione presentata.

Art. 11 Turni di servizio

1. Gli *Ispettori Ambientali Volontari* prestano servizio in base alle indicazioni ed in coordinamento con il Comando di Polizia Locale, e/o del Servizio Ambiente del

- Comune, che verifica la disponibilità dei singoli *Ispettori*. Le esigenze degli *Ispettori* devono essere tenute in particolare considerazione, trattandosi di lavoro volontario.
2. L'organizzazione dei turni degli *Ispettori Ambientali Volontari* è fatta dal Comandante della Polizia Locale o dal Comune o Unione di Comuni in base alla propria organizzazione.
 3. Il Comandante della Polizia Locale, o il Comune o Unione di Comuni in base alla propria organizzazione, tra gli *Ispettori*, un Coordinatore che avrà cura, in collaborazione con la Polizia Locale, di predisporre gli ordini di servizio giornalieri.
 4. Gli *Agenti Accertatori* prestano servizio in base alle indicazioni del Gestore del servizio da questo concordate con il Comune nel cui territorio è svolto il servizio stesso.

Art. 12 Controllo sul servizio

1. Il Comune o l'Unione di Comuni provvedono con mezzi propri o di altre strutture alla vigilanza sul corretto funzionamento del servizio svolto dagli *Ispettori Volontari Ambientali*.
2. Il Gestore del servizio svolge con mezzi propri la vigilanza ed il controllo sull'operato degli *Agenti Accertatori* e ne dà comunicazione al Comune nel cui territorio viene svolto il servizio con cadenza semestrale o su specifica richiesta del Comune qualora se ne ravvisi la necessità, salvo diversa previsione contenuta nei Contratti di servizio.

Art. 13 Disciplina transitoria

1. I soggetti che sono stati nominati *Agenti Accertatori* ovvero *Ispettori Volontari* o che comunque svolgono funzioni ad essi assimilabili, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 (ad eccezione della lettera g) dello stesso articolo 6) devono superare l'esame conclusivo del Modulo Regionale. I Comuni, le Unioni di Comuni ed i Gestori possono prevedere la necessità della frequenza e del superamento dell'esame del Modulo Locale.
2. I soggetti che abbiano già superato l'esame conclusivo del Modulo Regionale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base dell'applicazione del Regolamento di ATERSIR approvato con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 51 del 26 luglio 2016 e s.m.i., completano il percorso formativo per la nomina di *Agente Accertatore* attraverso la partecipazione al Modulo locale e il superamento dell'esame finale.
3. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo di aggiornamento periodico di cui al precedente art. 8, comma 9.
4. È fatto obbligo ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Gestori di comunicare ad ATERSIR gli elenchi dei nominativi dei soggetti impiegati nelle funzioni attribuite dal presente Regolamento agli *Agenti Accertatori* e agli *Ispettori Volontari Ambientali*,

affiancando ad ogni nome l'indicazione del soggetto con cui tali soggetti si coordinano all'interno del Comune e dell'Unione di Comuni ed i relativi contatti.

Art. 14 Entrata in vigore e relativi effetti

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito di *ATERSIR* e sostituisce immediatamente il “REGOLAMENTO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI SULLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA DEI RIFIUTI URBANI. (AGGIORNAMENTO 2020)” approvato con Delibera del Consiglio d’ambito n. 20 del 3 giugno 2020 e conseguentemente i Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani approvati dalle soppresse Autorità d’Ambito territoriale ottimale, nelle parti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda, gli importi, i comportamenti sanzionati e l’applicazione delle sanzioni.
2. I Regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani attualmente in vigore devono essere adattati ai contenuti del presente Regolamento nel termine perentorio di 6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso; in mancanza il presente Regolamento sostituirà le parti dei suddetti Regolamenti comunali in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. I Regolamenti comunali, attualmente in vigore, per l’applicazione della tariffa puntuale avente natura di corrispettivo, ai sensi dell’art. 1, c. 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 devono essere adattati ai contenuti del presente Regolamento, per la parte afferente alla nomina degli *Agenti Accertatori*.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni e le Unioni di Comuni, per il tramite dei corpi di Polizia Locale ovvero degli Uffici comunali competenti all’applicazione e riscossione delle sanzioni, ed i Gestori trasmettono ad *ATERSIR* un report inerente al numero di verbali elevati, le tipologie di sanzioni e gli importi applicati nell’anno precedente.

Capo II - Sistema sanzionatorio

Art. 15 Finalità

1. La presente parte del Regolamento ha la finalità di fornire un elenco unico, per tipologie ed importi, delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti.
2. Con decorrenza dall’entrata in vigore del presente Regolamento il prospetto di cui all’articolo 20 sostituisce tutti quelli contenuti in altri Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani nelle parti inerenti agli importi ed ai comportamenti sanzionati attualmente vigenti.

Art. 16 Proventi e autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L. n. 689/1981

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni del presente Regolamento, sono riscossi dal Comune o dall'Unione di Comuni ove è accertata la violazione e vengono sottratti dal totale dei costi del PEF secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Alle sanzioni per le violazioni di cui all'art. 15 si applicano le norme in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981, in particolare per quanto riguarda l'*accertamento*, la *contestazione*, il pagamento in misura ridotta e le modalità per proporre opposizione avverso le sanzioni elevate.
3. Per le violazioni di cui al presente Regolamento, competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/1981 è il Sindaco del Comune o il Presidente dell'Unione di Comuni nel quale è accertata la violazione, ovvero il Dirigente da questi incaricato.

Art. 17 Ulteriori conseguenze dell'erroneo conferimento

1. Nel caso vengano individuati soggetti responsabili degli errati conferimenti, l'*Agente Accertatore* o l'*Ispettore Ambientale Volontario* è tenuto a comunicare, entro 30 giorni dalla rilevazione, i dati del responsabile della violazione ai soggetti individuati all'art. 16, c. 3 oltre che all'ufficio preposto alla riscossione della TARI, ai fini dell'accertamento della posizione tributaria.
2. Analogamente l'*Agente Accertatore* o l'*Ispettore Ambientale Volontario* laddove rilevi il mancato ritiro, anche solo parziale, dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti procede a comunicare, entro 30 giorni dalla rilevazione, i dati del responsabile della violazione ai soggetti individuati all'art. 16, c. 3 oltre che all'ufficio preposto alla riscossione della TARI ed al Gestore del Servizio rifiuti.
3. Se il Comune – o Unione di Comuni – ove vengono individuati i soggetti responsabili del comportamento di cui al comma 1 applica la tariffa puntuale corrispettiva riscossa direttamente dal Gestore del servizio, la segnalazione di cui al comma precedente deve essere fatta agli uffici del Gestore preposti alla riscossione della tariffa.

Art. 17-bis Principio di solidarietà

1. Alle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, ricorrendone i presupposti, si applica il principio di solidarietà previsto dall'art. 6 della L. 689/1981.

Art. 18 Disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

1. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le condotte di *abbandono* e *deposito incontrollato* dei rifiuti previste dalle disposizioni della Parte IV

del D.Lgs. 152/2006 che devono dunque essere punite dai soggetti ivi individuati come competenti e tramite le sanzioni ivi previste.

2. L'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, nonché l'abbandono nell'ambiente sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare è soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
3. In ogni caso prevalgono sul presente Regolamento le disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006.

Art. 19 Disposizioni sanzionatorie previste dai Regolamenti comunali sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art.1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. Si rinvia a quanto previsto nei singoli Regolamenti comunali sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva per le disposizioni sanzionatorie relative a comportamenti ivi descritti (a titolo meramente esemplificativo quelle previste per il mancato ritiro della dotazione per la Raccolta rifiuti Differenziata e/o indifferenziata; per la mancata riconsegna delle dotazioni; per l'infedele ovvero per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione di attivazione/variazione/cessazione del servizio ecc.).
2. Ove il medesimo comportamento sia sanzionato in entrambi gli strumenti è da considerarsi prevalente il *Regolamento TcP*.

Art. 19-bis Disposizioni in ordine all'applicazione di sanzioni ai condomini, maggiorazioni di sanzioni per Utenze non domestiche e facoltà di introduzione di ipotesi di recidiva in regolamenti comunali

1. Per le tipologie di violazioni riferite alla raccolta domiciliare di cui ai nn. 1,5 e 12 della Tabella all'art. 20, per contenitori in uso ad un'utenza condominiale, le sanzioni relative saranno a carico dell'intero condominio con applicazione delle sanzioni di cui al punto 28 della Tabella di cui all'art. 20. Nel caso, invece, le violazioni siano riferite a contenitori singoli, le sanzioni relative saranno a carico dell'assegnatario, con applicazione della sanzione di cui ai punti 1,5 e 12 della Tabella di cui all'art. 20.
2. In considerazione del fatto che le utenze non domestiche, avendo una produzione di rifiuti talvolta anche molto elevata, sono suscettibili di cagionare, tramite un comportamento di non corretto conferimento di detti rifiuti, impatti negativi molto maggiori rispetto alle utenze domestiche, il soggetto incaricato dell'*accertamento* dovrà disporre per tali utenze un aggravio degli importi previsti per le singole fattispecie sanzionatorie di cui al successivo art. 20, pari al doppio delle sanzioni ivi previste.

3. Nel caso in cui, in base a specifiche esigenze emerse sul proprio territorio, il Comune o l'Unione dei Comuni lo valutino opportuno, possono nei propri Regolamenti di gestione del Servizio Rifiuti prevedere e disciplinare ipotesi di recidiva per il caso in cui si verifichino più violazioni di una stessa fattispecie di cui al successivo art. 20 in un tempo determinato, disponendo un aggravio degli importi della sanzione fino al decuplo delle stesse.

Art. 20 Prospetto delle tipologie e degli importi unitari delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti

N	VIOLAZIONE	SANZIONE (si veda anche art. 19-bis)		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, di rifiuti speciali, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta. La medesima sanzione si applica per il caso di reperimento nel luogo predisposto dal gestore, anche immesso in contenitore destinato al rifiuto indifferenziato, di rifiuti per i quali è stata attivata una specifica filiera per la raccolta differenziata	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00



N	VIOLAZIONE	SANZIONE (si veda anche art. 19-bis)		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
2	Mancato rispetto delle ulteriori prescrizioni specifiche dettate dall'Amministrazione comunale e/o contenute nella carta della qualità del Gestore in merito ai limiti di rifiuto conferibile, al fine di rendere fruibili, a tutte le utenze interessate, i contenitori di grande volumetria (es: rifiuti vegetali)	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
3	Nei casi di cui al punto 1 quando l'erroneo conferimento è riferito a rifiuti pericolosi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
4	Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
5	Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, al di sopra o all'esterno dei contenitori predisposti alla raccolta domiciliare; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto nel caso di raccolta domiciliare	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
6	Conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
7	Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
8	Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00

N	VIOLAZIONE	SANZIONE (si veda anche art. 19-bis)		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
9	Spostamento, ribaltamento o danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (salvo risarcimento danni)	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
10	Asportazione di codici identificativi e/o trasponder dei sacchetti e/o contenitori forniti dall'Amministrazione comunale e/o dal Gestore per effettuare la raccolta dei rifiuti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
11	Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti salvo per il riconoscimento del materiale in dotazione	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
12	Uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni (incluso l'uso di contenitori e sacchetti non forniti dal comune o dal gestore)	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
13	Mancato ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento del gestore (in particolare entro la giornata in cui avviene il ritiro programmato) ed esposizione del contenitore su suolo pubblico, ove prevista la raccolta in area privata.	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
14	Esposizione di rifiuti in data e/o in orario non consentito:			
14.1	Rifiuti urbani non ingombranti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
14.2	Rifiuti urbani ingombranti	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
14.3				

N	VIOLAZIONE	SANZIONE (si veda anche art. 19-bis)		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
15	Erroneo conferimento di rifiuti urbani non pericolosi, in quantità e volumi contenuti, in prossimità dei contenitori collocati nelle aree allestite per la raccolta, come definito all'art. 2	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
16	Erroneo conferimento di rifiuti urbani ingombranti non pericolosi, in quantità contenute, in prossimità dei contenitori per la raccolta o all'interno dei medesimi, come definito all'art. 2	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
17				
18	Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
19	Mancata pulizia da parte dell'utente di deiezioni animali su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
20	Mancata pulizia da parte dell'utente dei punti di raccolta previsti per la raccolta domiciliare. Oltre la sanzione è previsto l'obbligo di ripristino della situazione precedente	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
21	Mancata pulizia da parte dell'organizzatore delle aree occupate da manifestazioni pubbliche, qualora la responsabilità di suddetta pulizia non sia contrattualmente in capo al Gestore	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
22	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree pubbliche od a uso pubblico concesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00

N	VIOLAZIONE	SANZIONE (si veda anche art. 19-bis)		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
23	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
24	Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
25	Mala gestione del compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
26	Conferimento di rifiuti urbani in territorio di un Comune diverso da quello di produzione del medesimo oppure diverso da quello di ubicazione dell'utenza di riferimento del rifiuto, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio (a titolo esemplificativo, per i conferimenti presso S.E.A/Centri comunali di raccolta). Salvo prova contraria, il rifiuto si intende prodotto nel comune di residenza o di domicilio del soggetto che conferisce il rifiuto o del suo obbligato in solido	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
27	Posizionamento in via permanente, nei territori con raccolta rifiuti porta a porta, di contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
28	Violazioni riferite alla raccolta domiciliare di cui ai nn. 1,5 e 12 per contenitori in uso ad un'utenza condominiale	€ 83	€ 500	€ 166

N	VIOLAZIONE	SANZIONE (si veda anche art. 19-bis)		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
29	Comportamenti sanzionati nei regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani ulteriori, rispetto a quelli previsti dal presente prospetto	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
30	Conferimento di rifiuti urbani, al servizio pubblico di raccolta, da parte di utenze non domestiche che hanno richiesto ed ottenuto l'uscita dal servizio pubblico ai sensi dell'art. 238 comma 10 D.lgs. 152/2006	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
31	Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, ovvero in prossimità dei medesimi di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione, scavo, lavori edili prodotti in ambito domestico e nelle attività "fai da te", sia sfusi che all'interno di sacchi, scatole e contenitori	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
32	Nel caso in cui con un'unica condotta si integrino cumulativamente la violazione di cui ai punti 15 o 16 e quella di cui al punto 26 le violazioni potranno essere sanzionate tramite unico procedimento accertativo con applicazione di una sanzione unica di importo pari alla somma di quelle previste nei singoli punti richiamati	La sanzione corrisponde alla somma di quelle previste ai punti 15 o 16 e di quelle previste al punto 26		

